

Il regno franco, formato lentamente, per opera di conquiste successive su diversi gruppi popolari, non aveva potuto dar vita a uno Stato unitario, nè a un diritto dominante. Franchi Sali e Franchi Ripuari, Burgundi, Alamanni, Bavari, Visigoti, Sassoni, e quanti altri popoli si costituirono sotto la monarchia personale dei Merovingi e sotto la prevalenza politica dei Franchi, mantennero una certa autonomia popolare e pertanto l'uso indipendente dei diritti personali. Ogni persona doveva, nei rapporti civili, essere giudicata secondo la legge della sua nazione d'origine, in qualunque luogo si recasse, dentro i confini territoriali dello Stato (1). Naturalmente alla serie di questi diritti nazionali, si aggiunge il diritto romano consentito ai vinti, specialmente nelle città, e sempre più rispettato.

La guerra fortunata e conquistatrice di Carlomagno contro i Longobardi porta, come conseguenza, a valere anche in Italia tutti quei diritti, che vigevano entro la monarchia franca (2); sicchè al diritto longobardo o al diritto romano, che rappresentavano i diritti personali fino allora vivi in Italia, si aggiungono le leggi dei Franchi Sali e Ripuari, degli Alamanni, dei Bavari, dei Burgundi e dei Visigoti, insieme forse con qualche altra legge, che non lasciò traccia della sua applicazione da noi.

In questo momento, e soprattutto con la costituzione dell'Impero, il principio della personalità riceve pieno riconoscimento; ma esso è tuttavia legato da regole precise. Anzitutto il libero uso del proprio diritto nazionale si estende soltanto ai rapporti privati: condizione delle persone, diritti di famiglia e di successione, proprietà e contratti, oltrechè alla maggior parte dei

---

(1) Lex Ribuar., XXXI, 3.

(2) Cap. I, 67, c. 5 (a. 792 o 786): « ut unusquisque homo suam legem pleniter habeat conservatam ». Cap. it. Pip., c. 27; c. 6 e 7; Lud. I, c. 1; Loth., c. 14 Kar. M., c. 87.